FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI
Tel. 080.5699011
Emergenza 370.1528554
Numero Verde 800.445052
Servizio Pronto A.I.A. 336.823713
Sito Internet: www.lndpuglia.it
Pec: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
Pec CSAT: appello.puglialnd@pec.it
Pec GS: giudice.puglialnd@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 105 del 17 Novembre 2026

RAPPRESENTATIVE REGIONALI

JUNIORES MASCHILE UNDER 19

Si rende noto che la Rappresentativa Regionale **Juniores Under 19** sarà composta da calciatori nati **dal 1° gennaio 2008 in poi**, di età non inferiore ai 15 anni. **Non è consentita la selezione di calciatori fuori quota.**

Le Società interessate sono invitate a segnalare al Comitato Regionale **n. 2 calciatori** appartenenti alla suddetta categoria che, a giudizio dei rispettivi tecnici, possiedano i requisiti per essere visionati in occasione di un successivo raduno di selezione.

CALCIO A 11 FEMMINILE

Si rende noto che la Rappresentativa Regionale **Calcio a 11 Femminile** sarà composta da calciatrici nate **dal 1° gennaio 2006 in poi**, di età non inferiore ai 16 anni, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

È consentita la convocazione di un massimo complessivo di **n. 5 calciatrici** in possesso dei seguenti requisiti particolari: nate dal 1° gennaio 2005 e tesserate per Società partecipanti ai Campionati regionali di Eccellenza o Promozione Femminile, oppure nate dal 1° gennaio 2007 e tesserate per Società di Serie C femminile aventi sede nella regione selezionatrice.
Le Società interessate sono invitate a segnalare al Comitato Regionale **n. 4 calciatrici** appartenenti alla categoria, che, a giudizio dei rispettivi tecnici, possiedano i requisiti per essere visionate in occasione di un successivo raduno di selezione.

ALLIEVI UNDER 17

Si rende noto che la Rappresentativa Regionale **Allievi Under 17** sarà composta da calciatori **nati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011**. Le Società interessate sono invitate a segnalare al Comitato Regionale **n. 2 calciatori** appartenenti alla suddetta categoria che, a giudizio dei rispettivi tecnici, possiedano i requisiti per essere visionati in occasione di un successivo raduno di selezione.

GIOVANISSIMI UNDER 15

Si rende noto che la Rappresentativa Regionale **Giovanissimi Under 15** sarà composta da calciatori **nati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013**. Le Società interessate sono invitate a segnalare al Comitato Regionale **n. 2 calciatori** appartenenti alla suddetta categoria che, a giudizio dei rispettivi tecnici, possiedano i requisiti per essere visionati in occasione di un successivo raduno di selezione.

TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Per tutte le categorie indicate, le segnalazioni dovranno pervenire al Comitato Regionale Puglia **entro e non oltre lunedì 7 dicembre 2026**, **utilizzando gli appositi moduli allegati al presente Comunicato Ufficiale**.

La documentazione dovrà essere trasmessa all'attenzione del **Segretario Organizzativo delle Rappresentative Regionali, Giuseppe Gialluisi**, attraverso i seguenti recapiti:

- **E-mail** g.gialluisi@lnd.it

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti contatti del Segretario Organizzativo:

- **Ufficio** 080.5699018
- **Mobile** 335.5284966

Si invitano le Società a rispettare il numero massimo di nominativi previsto per ciascuna categoria e a verificare il possesso dei requisiti anagrafici indicati.

GIUDICE SPORTIVO

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. CITTÀ DI AVETRANA – A.S.D. VIRTUS SAN PANCRAZIO DELL'08/11/2026

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso della società A.S.D. CITTÀ DI AVETRANA, visto ed applicato l'art. 67, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 24/11/2026 per la decisione del reclamo.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'avv. Maurizio SCARDIA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 novembre 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE PUGLIA

Gara: A.S.D. GINOSA – A.S.D. SAVA CALCIO, disputata il 18.10.2026 (reclamo della A. S.D. GINOSA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 de 22 ottobre 2026 del Comitato Regionale Puglia avverso la squalifica del calciatore SECKA MAM ADAMA).

Art. 38 C.G.S.

FATTO

La A.S.D. GINOSA, con rituale reclamo, impugnava la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 22 ottobre 2026, con la quale, in relazione alla gara A.S.D. GINOSA – A.S.D. SAVA CALCIO, disputata il 18 ottobre 2026 e valevole per il Campionato di Promozione Puglia, era stata inflitta al calciatore SECKA MAM ADAMA la sanzione della squalifica per cinque gare effettive, per avere, «a gioco fermo, sputava sul viso di un avversario».
A sostegno del gravame, la società reclamante contestava, in primo luogo, la ricostruzione dei fatti posta a fondamento del provvedimento impugnato, assumendo che la condotta materialmente tenuta dal proprio tesserato fosse stata erroneamente rappresentata e che tale inesatta ricostruzione avesse determinato l'irrogazione di una sanzione eccessivamente afflittiva e sproporzionata rispetto all'effettiva gravità dell'episodio.
In particolare, deduceva che il calciatore non avesse attinto con uno sputo il viso dell'avversario, essendosi limitato a compiere un mero tentativo di sputo, rimasto privo di esito, senza che la saliva raggiungesse il destinatario del gesto. Sosteneva, pertanto, che la condotta concretamente posta in essere dal proprio tesserato presentasse caratteristiche di minore gravità rispetto a quelle descritte nel provvedimento sanzionatorio.
La reclamante evidenziava, altresì, che il comportamento del calciatore, pur oggettivamente riprovevole, non potesse essere valutato prescindendo dal contesto nel quale si era verificato. Assumeva, infatti, che il gesto fosse stato posto in essere quale reazione immediata a un'espressione ingiuriosa di contenuto razzista che il calciatore GALEANDRO, appartenente alla compagine avversaria, avrebbe rivolto al proprio tesserato. Tale circostanza, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto essere considerata ai fini sia della corretta qualificazione giuridica della condotta sia della determinazione della relativa sanzione.
Alla luce delle predette argomentazioni, la società reclamante chiedeva, in via principale, la riforma della decisione impugnata, previa riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 39 C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica a due gare effettive.
In via subordinata, invocava il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., sul presupposto che il proprio tesserato avesse agito in reazione immediata a un comportamento ingiusto altrui, chiedendo, anche sotto tale profilo, la riduzione della squalifica a due gare effettive.
In via ulteriormente subordinata, sollecitava una rideterminazione della sanzione nella misura di tre gare effettive di squalifica ovvero nella diversa e minore misura ritenuta congrua e proporzionata alla concreta gravità della condotta, comunque inferiore alle cinque gare inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale.
Chiedeva, infine, in caso di accoglimento del reclamo, la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, ove versato, ovvero il suo mancato addebito.
All'udienza del 9 novembre 2026, il Relatore esponeva i fatti di causa e illustrava i motivi di gravame. Per la società reclamante comparivano il tesserato SECKA MAM ADAM e il difensore, avv. Vito PASSARELLI, il quale si riportava integralmente alle deduzioni e alle conclusioni rassegnate nell'atto di reclamo, insistendo per il relativo accoglimento.

In particolare, il difensore ribadiva le contestazioni relative alla ricostruzione della condotta ascritta al calciatore, soffermandosi sulle concrete modalità del gesto che ne aveva determinato l'espulsione e sostenendo che le stesse, valutate anche alla luce del contesto nel quale si era verificato l'episodio, giustificassero una diversa qualificazione della condotta e una conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Concludeva, pertanto, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di reclamo.
All'esito della discussione, la Corte tratteneva il reclamo in decisione.

DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti ufficiali di gara, valutati i motivi di gravame e le deduzioni svolte dalla società reclamante, ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato e meriti, pertanto, accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza sportiva federale in ordine all'efficacia probatoria degli atti ufficiali di gara.
Ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
A tali atti è, dunque, riconosciuta una particolare efficacia probatoria, comunemente definita di "*fede privilegiata*", in ragione della quale le circostanze direttamente percepite e riferite dagli ufficiali di gara devono ritenersi attendibili, salvo che emergano elementi idonei a porne concretamente in discussione la completezza, la coerenza o l'affidabilità.
Tale efficacia probatoria, pur non configurando una prova legale in senso stretto, comporta che il ricorso a ulteriori fonti conoscitive si renda necessario soltanto qualora il contenuto degli atti ufficiali non risulti sufficientemente chiaro, presenti contraddizioni intrinseche ovvero emergano circostanze rilevanti tali da giustificare un approfondimento istruttorio. La relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento dell'organo giudicante (cfr. Corte Federale d'Appello, Sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).
La giurisprudenza sportiva ha, peraltro, ripetutamente affermato il principio della preminenza probatoria degli atti ufficiali di gara rispetto agli altri mezzi di prova, in considerazione della funzione certificativa attribuita alle dichiarazioni degli ufficiali di gara nell'ambito dell'ordinamento federale (cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sezioni Unite, 15 aprile 2016, C.U. n. 114/CSA).
Ciò premesso, nel caso di specie, il rapporto arbitrale contiene una descrizione puntuale, chiara e univoca della condotta posta in essere dal calciatore SECKA MAM ADAMA.
In particolare, il Direttore di gara riferiva di avere espulso il predetto calciatore al 25° minuto del secondo tempo, in quanto, «*a gioco fermo, mentre mostra inosservanza nel rispetto del gioco confrontandosi in maniera accesa con un giocatore avversario, sputa sul viso di quest'ultimo*».
La descrizione dell'episodio non presenta elementi di ambiguità o contraddizione e consente di individuare con sufficiente certezza tanto le modalità della condotta quanto il suo destinatario.
Non può, pertanto, trovare accoglimento la prospettazione difensiva secondo cui il calciatore avrebbe posto in essere un mero tentativo di sputo, rimasto privo di esito, senza che la saliva raggiungesse il viso dell'avversario.
Tale ricostruzione, infatti, si pone in diretto contrasto con quanto attestato dal Direttore di gara e non risulta suffragata da elementi probatori concretamente idonei a infirmare l'attendibilità della refertazione arbitrale.
Assume, altresì, particolare rilievo quanto precisato dal Direttore di gara in sede di audizione dinanzi a questa Corte, il quale ha espressamente dichiarato di non aver udito alcuna frase, espressione o insulto di carattere razzista nel corso dell'episodio, pur trovandosi a distanza ravvicinata dai calciatori coinvolti e, dunque, in una posizione tale da poter percepire eventuali espressioni verbali pronunciate nell'immediatezza dei fatti.
Deve, conseguentemente, ritenersi accertato che il calciatore SECKA MAM ADAMA, a gioco fermo e nel corso di un acceso confronto con un avversario, abbia volontariamente sputato sul viso di quest'ultimo, così come espressamente riportato nel rapporto arbitrale.
Parimenti, non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., formulata dalla società reclamante sul presupposto che il gesto fosse stato determinato da una provocazione di carattere razzista proveniente da un calciatore avversario.
Al riguardo, osserva il Collegio che la dedotta provocazione, pur costituendo una circostanza astrattamente rilevante ai fini della valutazione della condotta e dell'eventuale applicazione della richiamata attenuante, non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara, né risulta comprovata da ulteriori elementi acquisiti al procedimento.

La mera allegazione di un'ingiuria di contenuto razzista, in assenza di adeguati riscontri probatori, non consente, pertanto, di ritenere dimostrata l'esistenza di un comportamento ingiusto altrui al quale il calciatore avrebbe reagito nell'immediatezza.
Ne consegue che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante invocata dalla reclamante.
Quanto alla qualificazione giuridica della condotta, il Collegio ritiene che il gesto posto in essere dal calciatore, consistito nello sputare volontariamente sul viso di un avversario, integri una condotta violenta ai sensi dell'art. 38 C.G.S.
Lo sputo diretto al volto di un avversario costituisce, infatti, un comportamento connotato da una particolare carica offensiva e umiliante, lesivo della dignità personale del destinatario e incompatibile con i principi di correttezza e lealtà che devono improntare la condotta dei tesserati.
La volontarietà del gesto, la sua direzione verso il viso dell'avversario e il contesto di acceso confronto nel quale esso si è verificato escludono che l'episodio possa essere ricondotto a una mera condotta antisportiva o comunque qualificato nei termini meno gravi prospettati dalla società reclamante.
Deve, pertanto, essere confermata la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 38 C.G.S., con conseguente rigetto della richiesta principale di riqualificazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S.
Diversa valutazione merita, invece, la doglianza relativa alla misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.
Invero, pur dovendosi ribadire la gravità e la riprovevolezza del comportamento tenuto dal calciatore, la determinazione della sanzione deve essere effettuata nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto delle concrete modalità della condotta, del contesto nel quale essa si è verificata e della complessiva offensività del fatto.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che, ferma restando la qualificazione della condotta come violenta e in assenza di circostanze attenuanti riconoscibili, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive, irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, risulti eccessivamente afflittiva rispetto agli elementi concretamente emergenti dagli atti.
In particolare, pur essendo pacificamente accertata la volontarietà dello sputo e il suo effettivo raggiungimento del viso dell'avversario, non risultano dal rapporto arbitrale ulteriori comportamenti violenti, né specifiche circostanze aggravanti tali da giustificare un trattamento sanzionatorio superiore al minimo previsto dalla disposizione applicabile.
Pertanto, avuto riguardo alla natura del gesto, alle modalità della sua esecuzione e al complessivo disvalore della condotta, il Collegio ritiene equo e proporzionato rideterminare la sanzione nella misura di tre gare effettive di squalifica, corrispondente al minimo edittale previsto dall'art. 38 C.G.S.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo deve essere parzialmente accolto, con conseguente riduzione della squalifica inflitta al calciatore SECKA MAM ADAMA da cinque a tre gare effettive, restando ferma, per il resto, la decisione impugnata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla A.S.D. GINOSA,

DELIBERA

1) di accogliere parzialmente il reclamo e, per l'effetto, di ridurre da cinque a tre gare effettive la squalifica inflitta al calciatore SECKA MAM ADAMA;
2) di disporre il non addebito del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, stante il parziale accoglimento del reclamo.

Il Relatore
Avv. Annamaria ZONNO

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 17 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: ASD VIRTUS SAMMARCO – A.S.D. PASSIONSPORT MANFREDONIA DEL 01/11/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto della società A.S.D. VIRTUS SAMMARCO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 23/11/2026, alle ore 15.30, per la decisione del reclamo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a:	**LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA:	**UNICREDIT**
IBAN:	**IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 17/11/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci